INTORNO AL QUESITO SE DEBBA IL CREDITORE DI SOMMA...

Veritas nondum est occupata.
Senec, Epist 33 et 84.

Sono effetti della commozione onde si turba una Società colpita improvvisamente ne' suoi più vitali interessi, quello di generare una moltitudine di svariate opinioni intorno alla maggiore o minor convenienza dell' avvenimento che la colpiva, se era in poter dell' uomo il far che nascesse, o il far che mancasse; e l' altro di volgere il pensiere de' cittadini alla considerazione delle conseguenze che saranno per derivare dall' avvenimento medesimo, affine di preconoscere, se fia possibile, quanto potranno avere di utile o di funesto per la Società sopra della quale andranno finalmente a cadere.

Questa varietà di opinioni non poteva mancar di prodursi dopo le disposizioni prese dalla nostra Camera di Commercio, colle quali si veniva proponendo, come col 1º del Marzo 1864 niuno de' cittadini delle Provincie da Lei regolate avrebbe dovuto più accettare moneta alcuna se non pel valore ad essa attribuito dalle tariffe governative, e, rispetto a talune monete, dalle tariffe della Camera di Commercio, che non sono punto governative.

E lasciato in disparte il tanto o quanto siasi detto della convenienza di quella proposta, che del resto fu quasi universalmente seguita dal popolo; certo si è, che un vasto campo di discussione si aperse agl' interessati quando il debitore di somma pecuniaria volle conoscere, in quale misura avrebbe dovuto soddisfare il debito contratto ad un corso oltre al legale, ed il creditore convincersi, se non sarebbe ridondata a suo danno una qualsiasi riduzione della quantità numerica mutuata od altramente tenuta in Credito.

A prima giunta i Dottori riguardarono la quistione, del doversi o no concedere dai creditori, sulla somma ad essi dovuta, una riduzione che rispondesse all' abbassamento sofferto dal valore attribuito dalla piazza alle monete, come quistione grave quant' altra mai: e ben n' aveano d' onde, conoscendo che la quistione

medesima fu il soggetto delle discussioni di ben quattro secoli della Giurisprudenza.

Nondimeno, vi furono taluni, i quali, con una sicurezza che non ebbero mai in vita loro i più valenti giureconsulti, esposero per le stampe, *doversi* senza dubbio concedera dai creditori la riduzione di un 11 $^1/_9$ sulle somme da essi tenute in credito; e tale sentenza ci dettero per sì evidente e fuori d' ogni contrasto, che, abbandonati al fervore della loro invenzione, condannarono nientemeno quali nemici dell' ordine e della tranquillità sociale chiunque avesse sommessamente manifestato non parergli così la bisogna.

Per vero dire, quando le quistioni pacifiche della Giurisprudenza si trattano di questa maniera, gli è da temer gravemente, che gli Scrittori non siano affatto spassionati. E questo naturale sospetto viene in buon punto a salvare la stima che si debba del resto avere ai loro talenti.

Ma il rispetto che può esser dovuto all' ingegno di questi scrittori non dee trattener chicchessia dall' investigare più oltre la verità; essendo essa sì feconda che difficilmente si arriva ad esaurirne il tesoro.

Non sarà quindi fuor di proposito il prendere ad esame le ragioni che fino ad ora si videro pubblicate per le stampe tendenti a provare

l' *obbligo* nei creditori di ridurre la quantità del loro credito pecuniario in virtù del mancato corso abusivo delle monete; non per pronunziare, punto nulla esser verace la loro conchiusione, ma per dimostrare quanto quelle ragioni abbiano instabile fondamento, e come a convincere l' universale di quella opinione bisogni attendere argomenti più forti e persuasivi.

Di questa maniera, senza cadere nel difetto di anticipare proposizioni temerarie, otterremo il doppio vantaggio di non illudere i debitori colla speranza che, diminuito loro in saccoccia il valsente, saranno compensati della diminuzione coll' avere a pagar meno; e di scemare l' angustia del creditore, il quale sa bene a quest' ora (ed è così presto!) (1) che colle 89 lire che sarebbe per riscuotere non si potrebbe acquistare per nulla quelle o necessità o comodità della vita, che dianzi si sarebbe procacciate colle 100 che diedo in mutuo: se pure è questo un argomento che meriti qualche considerazione.

E ognun vede utilissima conseguenza che può derivare dal porre gli animi nella condizione nè di troppo sperare nè di troppo temere. Laddove i sostenitori della *riduzione* colle loro

(1) Quest' Opuscolo doveva vedere la luce negli inizii del precedente aprile.

asseveranze spingono i creditori a richiedere alla giustizia quel tanto che crederanno di loro diritto, diniegato dai debitori forse perchè illusi; noi invece facendo gli uni e gli altri ragionevolmente dubitare, gl' inoltreremo più presto nella via delle transazioni, evitando ad essi così le angustie e i dispendii che sono immanchevoli compagni delle liti e dei litiganti.

Chi scrive queste pagine non si propone adunque veruna sentenza esclusiva nella materia che ne forma il subbietto. Estraneo al fòro, ma non tanto quanto gl' impedisca di scorgere la gravità della quistione, gli parrebbe di precipitare esso pure nelle esorbitanze in cui caddero i sostenitori della *riduzione*, quando volesse impegnarsi a dimostrare l' assoluta erroneità della loro sentenza.

Nondimeno, se nel dimostrare quanto siano ragionevolmente da revocarsi in dubbio le argomentazioni di questi ultimi, ne riverberasse per indiretto una quasi certezza del buon diritto che seconda i sostenitori della *inalterabilità* della somma pecuniaria convenuta dai contraenti; questo dovrebbe accagionarsi, non ad una preconcezione che guidi lo scrivente, ma alla forza del vero, che, malgrado sia tenuto costretto, tende sempre a manifestarsi nella sua ingenuità e purezza.

Prima però di metterci in cammino giovi

avvertire, che noi non terremo la via che sembrano aver tenuta gli avversarii non facendo distinzione veruna da contratto a contratto, e cumulando invece tutte le obbligazioni di *Dare* consistenti in denaro come soggette alla voluta riduzione.

Forse erano guidati a ciò da un sentimento da essi inavvertito, ma non per questo meno gagliardo, pel quale ammessa o non ammessa la riduzione nelle obbligazioni risultanti dal prestito di danaro, non sembra vedersi ragione per la quale tal riduzione non debba ammettersi ovvero negorsi eziandio nelle obbligazioni di danaro risultanti da contratti diversi. Se appena se ne eccettuino quelle obbligazioni, le quali, non avendo per misura della loro estensione che la volontà di una sola delle Parti, possono voler esser regolate da altre norme d' interpretazione (1).

Comunque ciò sia, noi restringiamo le nostre osservazioni intorno alla opinione sostenitrice della *riduzione*, in quanto può riferirsi alle obbligazioni risultanti dal prestito di denaro, lasciando che o la parità delle ragioni, o qualche altro elemento giuridico d' interpretazione dia cui spetta il bandolo in mano per districare la matassa delle quistioni relative ad altri

(1) Richeri, De monetae augmento ecc. Lib. III tit. VI §. 933.

Contratti. Dopo di che mettiamoci senz' altro sulla via.

I.

Il Codice Civile che regge queste Provincie ha due articoli nel proposito nostro (1) abbastanza chiari perchè non fossovi stato luogo a dubbio veruno, quando se ne fosse dimostrata l' applicabilità al caso che ne occupa.

Non era da pensare che gli avversarii non li conoscessero; che anzi mostrarono di conoscerli molto bene. Piuttosto ora da dubitare che dichiarassero recisamente non contemplare

(1) « Artic. 1724 - L' obbligazione risultante da un prestito in denaro è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nel valore delle moneta prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica somministrata, e il creditore non può ricusare di riceverla in qualunque spezie, purchè abbia corso e sia ragguagliata al valore che ha nel tempo del pagamento.

Artic. 1725 - La regola del precedente articolo non ha luogo, quando siensi somministrate monete d' oro o d' argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nelle medesime specie e quantità.

In questo caso, la restituzione si deve fare nel modo stabilito; e qualora le monete o non si possono ritrovare, o sieno messe fuori di corso, basta rendere l' equivalente alla bontà intrinseca delle monete stesse ».

Giova porre a riscontro di queste disposizioni del Codice attuale quelle del Titolo VIII Lib. III del Codice preesistente.

essi il caso nostro; e più poi, che taluno si fosse portato tant' oltre da dichiarare, essere i suddetti articoli tanto meno applicabili in quanto sanzionano (segnatamente il primo) una regola essenzialmente ingiusta.

Alle quali massime noi contrapporremo le nostre osservazioni, e il lettore vorrà benevolmente averci per iscusati se in ciò fare sembrerà a lui che la prendiamo troppo dall' alto: giacchè, non si sa per qual cattiva sorte, fa mestieri talora ricordare i principii a queglino stessi cui dovrebb' essere ingiuria accennare anco le più rimote conseguenze.

È passato, non contraddetto da veruno, lungo la caligine dei secoli il principio della Romana Giurisprudenza, che la legge è applicabile a tutti que' casi, i quali, sebbene non espressi letteralmente nella sua disposizione, vi si trovano tuttavia racchiusi secondo lo spirito di lei — Ubi eadem est legis ratio, eadem est legis dispositio. —

E di vero, siccome non può arbitrariamente supporsi, che il legislatore abbia contravvenuto pel primo allo scopo che si è proposto, ed abbia inteso di dettare disposizioni contradditorie; abbia stabilito i principii e non ne abbia voluto le conseguenze; così allorchè per mezzo di certe sue disposizioni non equivoche, e conformi al fine generale delle sue stesse leggi,

sia manifesta la di lui mente relativamente a taluni punti; nel silenzio o nella oscurità del testo sopra altri casi, deve necessariamente conchiudersi, *nel concorso delle stesse ragioni*, che non abbia egli inteso di emmettere altre disposizioni se non quelle che siano conseguenti alle disposizioni chiaramente manifestate (Agresti, Opuscoli).

E in questo caso, non solo è lecito al giurisperito, ma ancora trovasi egli in dovere di rimontare al motivo fondamentale della legge, e di estenderne le disposizioni sin dove giugne esso motivo; poichè sarebbe offendere la soggezza e la giustizia del Legislatore, *il supporre ch' egli abbia capricciosamente privilegiati alcuni avvenimenti di mera eventualità, preferendoli ad altri che pur sono della stessa natura e producono i medesimi effetti* (Melegari, Opuscoli).

Ora, egli è da vedere, se le disposizioni dell' articolo 1724 del Codice Civile di queste Provincie siano state scritte semplicemente a troncare un lungo dissidio dei Giureconsulti intorno alla materia che ne forma il subbietto; o se non siano state dettate quali conseguenze di principii incontrastabili di giustizia. Inoltre, è da rintracciare, se que' principii di giustizia che hanno indotto il Legislatore a formulare quelle disposizioni pel caso che vi si vuole compreso

da solo, militino ancora a favore del caso che dicesi non contemplato, e debbano quindi servire di regola nella sua definizione.

Se ciò fosse, ognun vede che non si potrebbe prescindere nè dal giurisperito, nè dal Magistrato dall' applicazione della legge scritta anche al caso che vuolsi in essa non compreso.

Supporre pertanto, che le disposizioni dell' articolo summenzionato siano state scritte a mente cieca e al solo fine di troncare comunque i dissidii (se pur erano gravi) della Giurisprudenza in siffatta materia, sarebbe non tanto fare un torto non meritato al Codice Civile che ne regge, ma farlo a quanti Codici governano le relazioni dei privati in tutta la moderna Europa. Inoltre, essendo obbietto generale delle leggi civili il determinare a riguardo di ciascuno *il diritto* che gli compete, sarebbe indegna cosa in un giurisprudente il supporre, senza premesso e sottile esame, nella legge una restrizione che abbandonerebbe all' arbitrio taluni diritti dei Cittadini, laddove il Legislatore si propose per fine principale delle sue disposizioni di precludere appunto, quanto più era possibile, ogni via all' ondeggiomento ed alla varietà delle opinioni individuali.

Quindi si scorge la leggerezza di taluni, che non volendo (poichè non possiamo credere che non sappiano) internarsi più profondamente

nella scienza del diritto, si passaeo della legge con nient' altro dire, se non, *ch' essa non contempla il caso in discorso*. È poi manifesta qualche cosa più che leggerezza, quando altri, per ischivare una conseguenza che presentiscono ruinosa ai loro divisamenti, ti condannano la legge come ingiusta, per poter rifuggirsi alla nota regola: *Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias* (l. 141. ff. de reg. juris).

Sapevamcelo; ma bisognava provar prima, che la disposizione chiara e manifesta della legge è ingiusta (1); che tutti i Codici dell' Europa, che è quanto dire il più ed il meglio dei Giureconsulti, si sono ingannati; e che la regola stabilita nella legge è contraria ad un gius precedentemente accettato dall' universale, e

(1) Si seconda qui l' interpretazione data degli oppositori alla citata regola di diritto, come che dicesse: *non esse producendum ad consequentias quod receptum est contra rationem*. Ma, altro è *contra rationem*, altro *contra rationem juris*. E la ragion del diritto scritto è quel fine, o fini speciali, che il Legislatore si è prefisso nel dettare le leggi: così che, se mai fosse sfuggita al legislatore medesimo una disposizione *chiara* e *manifesta* contro qualcuno dei fini che ha avuto di mira nello stendere le leggi, questa disposizione debbe mantenersi ristretta al caso contemplato e non estendersi ad altri casi anche consimili; e ciò per non accrescere nella legge le contraddizioni pur troppo inevitabili. Ma guai, che il Legislatore sanzionasse in una regola di diritto il supposto che nelle sue leggi ve ne siano *contra rationem!*

sul quale non cadeva punto, per la sua somma ragionevolezza alcun dubbio.

Laonde, è mestieri supporre nella legge un principio ed una ragione del suo essere; e quel principio e quella ragione nella materia del mutuo, sia pur esso di somma, è tanto antica, ch' egli è pur d' uopo fare le meraviglie nell' osservare, che avendosi continuamente sulla penna dagli scrittori avversarii, non si sia supposta, o non si abbia voluta supporre negli articoli 1724, 1725 del Codice Civile presso di noi in vigore, o si abbia voluto far servire a tutt' altre inferenze dalle sue proprie.

La ragione adunque che dettò quegli articoli, e segnatamente il 1724, è *l' egualità*, che devesi continuamente mantenere fra i diritti del mutuante e gli obblighi del mutuatario (articolo 1962 C. C.)

Vediamo pertanto, se questa *egualità*, questa equazione di diritti e di obblighi sia stata osservata nelle ipotesi del predetto articolo 1724.

Prima Ricerca: Come può accadere aumento nel valore delle monete?

Seconda Ricerca: Come può accadere diminuzione nel valore delle monete?

Comunque si voglia considerare la cosa, non può aversi *aumento* nel valore delle monete (1) che nei casi seguenti;

(1) Queste preliminari osservazioni essendo dirette ad ab-

a) Se, rimanendo la stessa la moneta e nella sua primitiva bontà intrinseca, l' Autorità pubblica per necessità politiche ed economiche dello Stato ne aumenti il valore:

b) Se, non rimanendo la stessa la moneta, quella nuovamente coniata, conservando la proporzione di lega di cui prima si costituiva, sia più pesante — ovvero — sia dello stesso peso della precedente, ma ne sia stata migliorata la condizione con aumento di oro o di argento.

E in una parola, le monote aumentano del loro valore per fatto della pubblica Autorità, o perchè i bisogni dell' Erario o del commercio così esigono; o perchè nella moneta nuova si è introdotta una parte di oro o di argento più grande che non si trovasso nelle vecchie monete.

Parimente non può aversi *diminuzione* nel valore delle monete se non se,

a) rimanendo della stessa bontà la moneta, la pubblica Autorità, cessati i bisogni eccezionali dello Stato che ne avevano consigliato l' alzamento, la riconduca al primitivo suo valore; o se,

b) questo costantemente mantenuto, sia ridotto, o perchè, logoratesi le monete correnti,

battere l' accusa d' ingiustizia inflitta alla legge, ci atteniamo per ora al concetto degli avversarii, che cioè la legge stessa non parli che del valore attribuito alle monete dalla *pubblica Autorità*.

non contengono più in sè stesse la quantità di oro o di argento che contenevano di recente coniate; o perchè le monete nuove, se dello stesso peso delle vecchie, hanno però in sè più mistura di eroso; se della stessa purezza, hanno però peso minore.

E in una parola, le monete diminuiscono del loro valore legale quante volte le sopravvenute condizioni della Società lo esigono, o le vecchie o nuove monete non hanno più in sè medesime la stessa quantità di oro o di argento puro.

Devesi poi mutare il valore delle monete o nel senso dell'aumento o nel senso della diminuzione quante volte la moneta, pur rimanendo della stessa bontà e peso, il valore della sua materia siasi aumentato o diminuito per l'uso e pel commercio degli uomini.

Ponete ora che Tizio, abbiavi prestate mille lire italiane in belle e buone monete al corso legale, e che infrattanto il Principe sia stato costretto per qualsivoglia causa (1) ad aumentare il valore rispettivo di quelle monete. È evidente

(1) È degno di lettura a questo punto il Galiani - Della Moneta - Vol. II° cap. 3°, ove discorre a) delle false utilità dell'alzamento promesse ai principi ed ai popoli; b) dei falsi danni che si dicono provenire al Principe dall'alzamento (e prova, come talvolta l'alzamento fatto dal Principe e qui da noi contemplato, non è ingiusto); c) dei danni falsi del popolo; d) dei veri danni che produce un alzamento.

che questo aumento è un sopraprezzo dell' oro o dell' argento di cui si compongono le monete; sopraprezzo occasionato da quelle cause che sogliono influire economicamente sull' aumento dei valori. Dunque, quell' oro e quell' argento che anteriormente costava *per noi*, ad esempio, 10, può ben valere ora *presso di noi* 10 $^1/_4$, 10 $^1/_2$, ecc.

Se quindi l' apprezzamento comune dell' oro e dell' argento si è per legittime cause elevato fra noi, è ben giusto che Tizio si contenti di ricevere ora in pagamento delle lire mille mutuate minor numero di corpi di moneta da quello che prestò al mutuatario; perchè il valore rappresentato da questi è in tutto uguale al valore rappresentato da quelli.

Simile a questa ipotesi è l' altra in cui l' oro o l' argento abbia nel commercio universale aumentato di valore: simile perciò ne dev' essere la conseguenza.

Ponete inoltre, che il valor legale della moneta aumenti perchè siasi introdotto nelle medesime maggior quantità di oro o di argento, sia ciò avvenuto, o perchè mantenuto fermo il peso della moneta, il metallo puro vi si trovi in maggior copia; o perchè, serbata la stessa proporzione di lega se ne sia aumentato il peso.

Qui pure il mutuante riceverà in restituzione

monete, le quali conterranno maggior quantità di oro o di argento, e rappresenteranno perciò ciascheduna un valor superiore a quello delle vecchie. Dovrà quindi contentarsi che gli sia restituito l' antico valore mutuato, ma in un numero minore di corpi di monete.

Quindi appare manifesta la giustizia della patria legge la quale stabilisce: *accadendo aumento nel valore delle monete prima che scada il termine del pagamento, il creditore non può ricusare di ricevere la somma numerica somministrata in qualunque spezie* (se non ne fu pattuita una determinata), *purchè abbia corso e sia ragguagliata al valore che ha nel tempo del pagamento* (cit. artic. 1724).

Ma non è meno giusta la disposizione contraria contenuta nello stesso articolo, e cioè che accadendo *diminuzione* nel valore delle monete il creditore non possa rifiutarsi di ricevere la somma numerica somministrata in spezie correnti, purchè ragguagliate al valore che hanno nel tempo del pagamento.

Infatti: o che le monete che il debitore offre in pagamento abbiano subita una diminuzione nel loro valore pel fatto della pubblica Autorità, la quale, cessate le condizioni che le suggerirono un aumento, riconduceva le monete stesse al valore primitivo; o che essendo logore per l' uso abbiano diminuito d' intrinseca

bontà; o che coniate di nuovo, pur conservando la stessa proporzione di lega abbiano scemato di peso in confronto delle vecchie, o conservato il peso abbiano ricevuta maggior quantità di eroso; è evidente che le monete offerte o contengono una minor quantità di metallo puro, o rappresentono un valore minore. Sta bene perciò che il mutuante non possa rifiutare qualunque specie corrente se non ne pattuì una determinata; ma sta bene ed è giusto ancora che gli siano date dal debitore per quel che valgono, e che in conseguenza a saldare la somma numerica ricevuta in mutuo cumuli esso un maggior numero di corpi di monete se paga nella stessa spezie ricevuta.

Simigliante a questi casi è poi quello in cui, pur rimanendo belle e buone le monete, il valore commerciale della loro materia sia diminuito: simile quindi ne dev' essere la conseguenza.

Dal che si vede poi quanto fondato sulla ragione e sulla giustizia sia il principio: *L' obbligazione risultante da un prestito in denaro è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto* (artic. 1724 cit.).

Questa breve analisi dello spirito che ha condotta la mente del Legislatore a stendere le disposizioni dell' articolo 1724 del Codice Civile è più che bastevole a riconoscerne la

giustizia, e a ridonare alla comune Giurisprudenza, di cui esso non è che lo stillato (1), quell' onore e quell' encomio che si è preteso così leggermente di toglierle; e pazienza che da Economisti infatuati delle loro scoperte, ma da Avvocati, che dovrebbero sapere di essere i custodi e i sacerdoti del Diritto.

(1) Cadrebbe qui in acconcio di riportare le tante autorità di Giureconsulti raffermative del concetto espresso dal Legislatore. Ciò essendo stato fatto in parte da altri (sebbene con diverso intendimento), staremo contenti ad accennare come colla civile concordi la Canonica Giurisprudenza.

« Casu quo valor monetae *intrinsecus*, post contractum debitum immutatus est, neque de certa specie et certo numero monetae inter contrahentes conventum, satisfacit debitor solvendo in moneta currente et secundum illius valorem praesentem, sive dein moneta tunc sit melior, sive deterior, modo quantitate et qualitate adaequet valorem ac aestimationem, quam habuit tempore contractus . . Casu quo valor monetae *extrinsecus* post contractum debitum immutatus est, neque de certa specie et certo numero specialiter conventum, *potest et debet solvi* juxta valorem presentem materiae: adeoque et lucrum et damnum accrescit debitori, non creditori..... Ut satisfiat quantitati debiti, vel pecuniae mutuo datae, attendi debet utrumque tempus (tam solutionis quam contractus), ac utriusque temporis valor pecuniarius: at jam redditur aequale debito, si tempore solutionis reddatur tantum quo ad valorem pecuniae tunc currentis, quantum confecit valor pecuniae tempore contractus ». Pichler, Jus Canonicum, Lib. III, Tit. XXIII, De Solutionibus, §. 1. n. 15, 16, 17, 18.

D' onde si scorge la ragione per la quale il Legislatore non ha poi specificato se la diminuzione o l' aumento cada sul valore *intrinseco*, ossia sulla materia della moneta; o sul valore *estrinseco*, ossia sul valore attribuito alla moneta. L' un valore s' identifica nell' altro. Infatti, l' aumento o la diminu-

i quali, se avessero ben penetrato la rettitudine di quelle disposizioni, ed avessero rilevate le ragioni che le produssero, probabilmente si sarebbero accorti, *che qualcuna di quelle ragioni concorreva* eziandio a favore della diminuzione del valore delle monete così detto *abusivo;* avrebbero proceduto con assai più di cautela a separare la ragione del caso che solo si vuole scritto da quella del caso che si vuole non scritto, o forse non le avrebbero punto separate, saggiamente in ciò operando, come si farà manifesto da quello che siamo per dire.

II.

Uno Stato che non abbia moneta propria, o non ne abbia a sufficienza pel suo commercio interno, e non abbia miniere dalle quali ritrarne la materia prima, non può dispensarsi dal farne provenire da altro Stato. Quali mezzi ha pertanto uno Stato di procurarsi moneta estera?

zione della materia nella moneta, o l' aumento o la diminuzione del valore di commercio della materia stessa non sono che *cause* dell' aumento o della diminuzione del valore *estrinseco* della moneta, e del resto, come si esprime lo stesso Pichler, *in restitutione pecuniae* (quando non sia stato convenuto di certa specie e di certo numero di specie) *sola aestimatio seu valor extrinsecus monetae est de illius substantia* (*loc. cit.*).

Non altro che quello di rendersi creditore dell' altro Stato esportandovi le proprie derrate o merci. Ma se si supponga, ciò che non rado avviene, che lo Stato al quale si vogliono portare le proprie merci abbia egualmente facilità e commodo di acquistarsele d'altronde, non sarà mai per preferire lo Stato che abbisogna di moneta, se non pattuirà condizioni meno onerose di acquisto.

Ora questa facilitazione in pro' del compratore può avvenire, o perchè il venditore rilasci la merce ad un prezzo più basso che non si costuma altrove, o perchè si contenta di ricevere il pagamento in monete a valore aumentato.

Sia per l' una o per l' altra cagione, lo Stato venditore deve pagare del proprio lo *sbilancio* del prezzo delle sue derrate col prezzo di derrate simili degli altri Stati. Ma poichè l'aver pagata questa differenza è già un *meno* nel valore d' importazione in confronto del valore di esportazione; così a conguagliare il valore importato delle monete col valore corrente delle derrate rimaste pel consumo interno, gl' importatori si trovano nella necessità di mantenere nell' interno il valore della moneta nell' alzamento in cui la ricevettero.

Se si aggiunga poi, che per importare la moneta, nel maggior numero delle contratta-

ziani da Stato a Stato si fa usa dell' intermedio de' Banchieri, i quali non sano naturalmente tenuti a fungere il laro mestiere per nulla, un nuava saprapprezzo alla maneta sarà fuori d' agni contesa; quale saprapprezzo verrà necessariamente ad accrescere l' alzamenta.

Se si supponga in fine che la Stata abbisogni di una data specie di moneta, volere o non valere, farà mestieri pagare ancora questo cammada, e ciò sempre in aumenta della moneta (1). Nan dissimulo che in queste operaziani la cupidigia di un guadagaa più grassa nan trascini gli *specolatori* a rivendieare diritti esarbitanti. Ma questa nan basta a condannare come *arbitrario ed ingiurioso* (contra jus) l' alzamento del valora delle manate operata dalla piazza. Certa la qualificaziane di *abusiva* data al earsa oltre al legale delle manete nan è atta a farne concepire un' idea favorevale e canfarme al buana andamento delle cose umane. Ma sarebbe la prima volta, che nami errati hanna fatta concepire e lungamente canservare idee errate?

L' origine adunque del così detto *corsa abusivo* delle manete nelle piazze è ordinariamenta cagianato dalle speciali candiziani politiche ed

(1) Ma, quel ch' è peggio, l' oro e l' argento non ci sonn donati. Si comprano, e si comprano *caro* con merci nostre.... Galiani, Della Moneta, Vol. 2° Lib. 4°.

economiche dello Stato a cui quelle piazze appartengono (1). Non altrimenti appunto dell' origine dell' alzamento nel valore delle monete fatto dal Principe, e di cui parlammo superiormente; quando cioè il Principe alza la moneta non perchè siasi comunque aumentata la quantità del metallo nella nuova moneta, ovvero siasi aumentoto il valore della sua materia nel commercio universale, ma perchè speciali riguardi alle condizioni economiche o politiche dello Stato al quale impera lo banno consigliato a detto alzamento.

Che anzi, qualora le dette condizioni politiche ed economiche consiglierebbero il Principe a stabilire esso stesso l' alzamento e nol fa (e può averne d' onde); dappoichè non si può contrastare alle necessità della natura, subentra all' inazione del Principe l' azione del popolo, e a buon diritto. Che se ciò non fosse, il Principe non tollererebbe siffatto aumento reso universale nella società; poichè oltre ad essere un' ingiustizia, sarebbe un insulto alla sua autorità.

Che se lo tollera, e più se si presta per indiretto a regolarlo, è ben fuori dubbio che

(2) Ainsi le besoin (de monnaie) varie selon *les conditions sociales et politiques du pays* - E - *Les deux éléments de la valeur sone le besoin* et la quantite ecc. Rossi, Cours d' Écon. Politiq. dixième leçon.

il Principe stesso abbia avvisato non aversi potuto, per le attuali condizioni della Società cui impera, impedire quell' aumento (1), e sia perciò venuto per esso l' istante di far uso di quella *tolleranza pubblica*, che non ha altro significato che il suo proprio di tolleranza o sopportazione per rispetto a ragioni di convenienza politica: ma che per rispetto alle contrattazioni civili interne assume il significato di *tacito consenso*.

Quindi si vede, qual conto sia da tenere dell' espressione dei nostri Avversarj, che il legislatore *non ha mai riconosciuto il valore abusivo* delle monete. Non era necessario che lo *riconoscesse*: bastava che lo *conoscesse*, e, conoscendolo, basta che *non l' abbia condannato*. E qual migliore occasione di condannarlo, se l' avesse voluto, non gli si presentava appunto nella stesura dell' articolo 1724 del Codice Civile pensato, scritto, e promulgato quando

(1) « Caeterum non inopportune monet Faber, valorem pecuniae debitae potius aestimandum *ex communi usu commerciorum, quam ex edicto Principis, si Princeps abusum perspectum habeat, atque patiatur*, nec alias creditoris indemnitati consuli possit: atque Fabro consentit Thesaurus, hoc enim plerumque extorquet ab invitis Principibus, et Magistratibus *infelicitas temporum, et necessitas commerciorum* propterquam a stricta juris ratione interdum receditur: nec decet, edictum Principis, quod caeteris negotiatoribus non nocet, *soli creditori nocere* ». Richeri, Tom. IX, §. 958. De augm. vel decrem. monetae.

era in uno de' suoi più alti gradi l' aumento abusivo del valore delle monete? Forse una solo porola di più in quell' articolo avrebbe bostato al Legislatore per manifestare la niuno importanza ch' egli intendeva dare al corso abusivo considerato come fatto soggetto di diritto. Non l' aggiunse quella sola porola!.... dunque?.... ma di ciò in appresso.

Che se taluno richieda il perchè l' autorità suprema sembri sdegnarsi talora di regolore essa stessa direttamente le vicissitudini del valore plateale delle permutazioni, io non potrei additargli che i fonti d' onde ricavare la risposta alla sua domanda, e ciò sono la Storia degli Errori dei Principi e la Storia dell' Economia Politica o Sociale che dirsi voglio.

Se crede che nel caso nostro non convenga ottingere alla prima, si porti all' altra. Fu infatti sentimento di esimii Economisti, che il Principe dovesse abbandonare la valutazione della moneta al popolo (1), il quale lasciato

(1) « Questo dar prezzo di Voce (siami lecito usar questa espressione) alle monete lutte, anche proprie, evita tutti i pericoli. La Voce non sarebbe altro che quel prezzo con cui la prime esce la moneta dalla Zecca, dopo la quale uscite *non si ovrebbe a costringere alcuno a stare o quell' istesso prezzo*, ma si dovrebbe trattar come mercanzia, e quando egli avvenisse che *il consenso comune si difformasse dal prezzo della zecca, dovrebbe questa uniformarsi o quello dello moltitudine*, la quale quando è lasciata in libertà siegue sempre il vero ecc. » Galiani. Delle Moneta, lib. 3°.

agire naturalmente, ed essendo all' ora stessa e venditore e compratore, non si lascierebbe andare in siffatta materia fuori del vero.

È estraneo al nostro assunto il giustificare questa veduta degli Economisti, o il portarvi quei temperamenti, che, lasciandola sussistere, ne impedissero però i difetti. Basti l' averla accennato a dimostrare sempre più, che il valore dato dal popolo alla moneta oltre quello assegnatole dal Principe non può dirsi assolutamente *arbitrario*, *fittizio*, *abusivo* nel significato proprio della parola; ma che il più delle volte, forse sempre, è una necessità delle condizioni politiche ed economiche dello Stato cui quel popolo appartiene.

Ed è ciò sì vero, che non appena quelle condizioni sociali cangiano d' aspetto e non presentano più le necessità di prima, si pensa subito dal popolo a togliere anche gli effetti di esse; e la recente abolizione dell' abusivo fra noi ne è il più opportuno e calzante argomento. E vaglia il vero; se il corso abusivo delle monete era un *arbitrio* ed una *illusione*, perchè mai il ceto de' commercianti non pensò qualche anno prima d' ora a proporne l' abolizione, e ad agitarsi perchè avesse luogo? Ostava la volontà dell' imperante? Ma sono pur essi che ci ricantano, che quel corso era invece dall' imperante riprovato. O forse la patria

non meritavo anche allora di essere sollevata da questa miseria?

Ora, per venire a qualche pratica conchiusione, se, come ammettono i migliori Economisti, il valore *intrinseco* o *reale* della moneta è quello costituito *dalla quantità del metallo e dal bisogno che se ne ha* (1); e se il bisogno che ha di pecunia costringe un popolo ad accogliere la moneta ad un prezzo elevato: vorrem noi dire, che il valore così aumentato non costituisca per lui, che si trova in condizioni diverse da quelle di altro popolo, il vero valore della moneta? Sta bene, che il Principe conservi inalterato alla moneta il valore ch' essa ottiene nelle nazioni più floride. Alla fin fine è una convenienza ben dovuta verso lo Stato, e può dirsi inoltre ch' egli non vuole, come non deve, subire la perdita del cambio nelle suo contrattazioni con altro Stato, e di più che non vuole assoggettare l' Amministrazione pubblica ad inquietanti variazioni. Del resto, la maggior parte del denaro che lo Stato incassa dal popolo lo riversa di nuovo su di lui allo

(1) Rassi, loco cit. — « Con che s' intende, che la Moneta ha tre prezzi o valori. Il *primo* è il valore del metallo, e questo chiamasi prezzo *intrinseco*.... Il primo valore è sempre una ragion composta della *quantità* di questi metalli reciprocamente, e direttamente *de' bisogni che se ne ha* ». Genovesi, Lez. di Econ. Civ. Parte II^a^, Cap. II°.

stesso valore al quale l'ha ricevuto; e il popolo, potendo fare della moneta che riha quell'uso che avrebbe potuto farne prima nelle contrattazioni civili, nulla perde per la parte del valsente che lo Stato gli ritorna.

E se si ammetta che un mutuante presti moneta così e per dette cagioni elevata nel suo valore, non si ammetterà del pari che esso abbia somministrata la moneta ol volore *reale corrente nella Società alla quale appartiene?*

E conseguentemente, non ci troveremo noi condotti al caso, in cui, cessate le cagioni legittime che produssero il popolare aumento del valore della moneta, esso pure scomparso, il quanto meno del valore attuale ricade per *ragione* e per *legge* in danno (uso dell' espressione comune) del mutuotorio? « Quarta est « conclusio, ut quod ad mutationem monetae « inspiciendum sit tempus *solutionis*, sive au- « geotur, sive minuatur Moneta, vel **excussa** « (*screditata*) **ex opinione hominum** vel « ex Principis Edicto. » *Pigant. in Statut. Ferrar. Rubr.* 132, 14.

Perocchè, le cose non vogliono guardate da un solo aspetto; e quando si dice valore *intrinseco* o *reale* della moneta non si dee correre col pensiero al solo elemento del valore che è la *quantità* del metallo, ma fa mestieri prendere in considerazione anche l'altro elemento

del valore, che è il *bisogno*; sotto la qual parolo vengono tutte quelle condizioni speciali che aggravano il prezzo della moneta per un popolo o preferenza d' un altro; e chiunque non tien conto d' ambidue gli elementi sarà troscinato suo molgrado a correre per falsa vio.

Chi non sa che presso di noi si pogono alcune spezie di merci molto più caro che non altrove? E posto che in questa maggior carezza non vi sia dolo, come non può esservi lungamente, chi non dirà, quella maggior moneta che per essa merce spendiamo rispondere ol volore reale *presso di noi* di quella merce medesimo? E sto o vedere, che se il denaro è pur esso una merce non subirà o non ovrà potuto subire le stesse alterazioni!

Di maniero che per eludere queste conseguenze altra via non resta ogli avversarii se non quella di dimostrare, che queste Provincie non furono mai per rispetto a commercio ed a moneta in condizioni eccezionali siffattomente do esigere un alzamento al valore della moneto stessa; e però che l' olzomento della piazza fu l' opera o *stolta* od *iniqua* dei denarosi. *Stolta*, se l' aumento plateole nel valore delle monete doveva essere *istantaneamente* compensato da pari alzamento nel valore delle merci: *iniqua*, se i possessori dello moneta giuocavano ad un ille-

cito guadagno sulla buona fede del pubblico creditore, che doveva riputare autorizzato da legittime cause quell' alzamento.

Se i denarosi, e segnatamente i commercianti come gli uomini più addentro a siffatte operazioni, si possano tollerare in pace l' epiteto o di *stolti* o *d' iniqui* sel veggano essi. Certo, che nell' ipotesi che il valor plateale delle monete fosse un *abuso* ed una illusione, essi che il procurarono non possono sfuggire a quelle qualificazioni. Noi però crediamo, non tanto ad onore del ceto commerciante, quanto ad onore del vero, che si debba si concedere qualche cosa in soggetta materia all' avidità del guadagno; ma che questo stessa avidità non avrebbe potuto trovar campo da più o meno esercitarsi, se non si fossero presentate circostanze legittime che richiesto avessero un aumento sul valor legale della moneta.

Il perchè ci dovranno inoltre spiegare i nostri avversarii *quo fato* l' abusivo, secondo essi non voluto riconoscere dai precedenti legislatori, abbia in queste Provincie e in poche altre d' Italia che si trovavano nelle stesse condizioni politiche ed economiche, abbia, dico, esistito anche un buon secolo fa, qualche volta riprovato o tolto siasi riprodotto; e come questa *baratteria* abbia avuto privilegio in esse provincie e non nelle altre, e meno

poi nelle nazioni straniere grandi per territorio, per commercio e per potenza di terra e di mare.

A buon conto, uno de' nostri avversarii intravvide quali cagioni probabili dell' origine del corso abusivo delle monete fra noi la ristrettezza dello Stato dionzi costituito dallo provincie modenesi, le sue poche relazioni all' estero, la sua eminente esclusività, la forma del suo governo ecc. ecc. Ma queste sono mo' di quelle cause che influiscono potentemente sui valori secondo tutti gli antichi e moderni Economisti: perchè dunque non avranno contribuito ancora ad alterare il valore della moneta, giacchè questa non ha solo valore in quanto metallo, ma anche in quanto merce di cui una società sommamente abbisogna (1)?

Dicemmo adunque, che scomparso il corso *plateale* delle monete, il quanto meno del valore attuale delle medesime ricade per *ragione* e

(1) « §. 109. Importa ad una Nazione, come ad un individuo, l' avere più o meno di danaro a questo riguardo, che ov' *essa ne scarseggiasse darebbe un alto valore alle sue monete nella circolazione interna*, le quali poi fuori dello Stato si troverebbero depreziate.

§. 110. Del resto il danaro corre sempre là *dove se ne ha più bisogno; perchè vi ho un valore più elevato*, nè vi è merce che passi più facilmente le barriere ». Scialoia. Tratt. Elem. di Econ. Social. Torino, 1848.

per *legge* in danno del mutuatario. Per *ragione*, se niuno saprebbe vedere differenza, capace di opposti effetti giuridici, tra l'alzamento procurato dal Principe a ciò indotto dalla sola considerazione delle speciali condizioni in cui versa la sua società, e l'alzamento dovuto introdurre *per gli stessi motivi* dal popolo nell'inazione, del resto non sempre riprovevole, del Principe. Per *legge* ancora, se il valore abusivo delle monete fu appunto l'effetto di circostanze eccezionali, e queste non solo vivamente sentite dal popolo, ma ancora implicitamente riconosciute dal Principe, quando non s'indusse mai a riprovare, se pur non regolò talora, quel preteso *abusivo*. Valore in conseguenza nel concetto della Società e del Principe *vero*, *reale* ed *attendibile* quanto sono *veri*, *reali* ed *attendibili* i valori che sogliono dalla società attribuire commercialmente agli oggetti che non sono punto moneta.

E come mai un valore imposto da legittime esigenze e praticato dalla società universa non dovrebb'essere compreso nella disposizione della legge?

Vuolsi nondimeno insistere nel dissociare la *legge* dal *fatto* del popolo, e ci si dice, apparire troppo manifesto dalla legge stessa, che il Legislatore non ha voluto mai riferire le proprie disposizioni ad altro valore delle monete da

quello stabilita nelle Tariffe Governative; giacchè l'articolo 1724 del Codice Civile non dice: Accadendo aumento o diminuzione *nei valori*, ma *nel valore* delle monete ecc. Ora, si soggiugne, qual potrebb' essere mai il *valore* singolare inteso dal Legislatore se non quello stabilito dalla legge?

Ma questa obbiezione conferma anzichè distruggere il nostro assunto.

E vaglia il vero: se il Legislatore voleva riferirsi con detta espressione solamente al valore *legale* della moneta, sarebbesi di leggieri avveduto che la parola *valore* non determinava precisamente nessun valore *in ispecie*, appunto per la naturale indeterminatezza di quel vocabolo; ed avrebbe però veduto, che, a togliere le dispute intorno alla *estensione* della legge, o sarebbegli occorso di aggiugnere a quella un' altra parola che ne circoscrivesse il significato, od avrebbe dovuto cangiar d' espressione. Il Codice Civile Austriaco, ad es., non ha trascurato di rendere più determinata la sua idea in proposito, poichè ciò voleva, e dice in fatti: *I cambiamenti nelle monete* **seguiti per forza di legge** ecc. (articolo 988). Ora non avendo ciò fatto l' Estense Legislatore, che altro può credersi, se non aver egli inteso di lasciare alla parola indeterminata *valore* tutta la comprensione di significato di cui era capevole presso di noi in materia di monete?

Inoltre (giacchè si vuol prendere argomento dalle parole della legge); se le idee del Legislatore intorno alla moneta erano (1), che, costituita essa di tanto metallo fino quanto corrispondesse al puro delle monete estere, il loro valore avrebbe dovuto essere abbandonato all' intelligenza del popolo commerciante, seguendo in ciò l' avviso di savissimi Economisti; chiaro dovrebbe apparire, che l' espressione *valore* al singolare era la più appropriata a comprendere anche il valore pubblicamente corrente presso il popolo, e per fatto del popolo, giacchè in ultima analisi *le leggi di ordine civico sono scritte nell' interesse del popolo stesso.*

(1) « E come delle monete in oro non *avranno un valore stabile, ma commerciale*, così il Nostro Ministro delle Finanze indicherà all' uopo con apposita Notificazione a qual valore in lire Estensi potranno essere accettate alle pubbliche Casse in luogo dell' argento. » Editto 19 Febbrajo 1859

Ov' è da notare, che ammesso dal Legislatore, la valuta in oro non poter conservare un valore stabile, non avrebbe poscia potuto disconoscere egli stesso l' alzamento che per le variazioni della moneta d' oro avessero subito gli spezzati d' argento per ragion d' equilibrio.

Ma valuta d' oro, non avente perciò valore stabile, circolava pure fra noi anche prima del progettato sistema monetario Estense.

La *variabilità* adunque del suo valore, e *l' influenza* che una tale variabilità esercitava sopra sugli spezzati d' argento circolanti coll' oro, erano idee che non potevano essere straniere al Legislatore nè manco nel 1852, epoca della promulgazione del Codice Civile.

Infine; quello che il Legislatore nell' articolo 1724 chiama *valore delle monete*, nell' articolo 1962 (acconciamente alla dimostrata opinione di lui intorno alla moneta) lo chiama *corso delle monete*. Ora, come non può dirsi aver *corso* una moneta, se non è data e ricevuta reciprocamente dai componenti la società in guisa che *passi* e *corra* da mano a mano; così non dee poter dirsi secondo la nostra legge, *valore* delle monete che quello pel quale le monete stesse e sono date e sono reciprocamente ricevute. A tale, che se più siano i valori sotto dei quali *ha corso* la moneta, la legge riguardi come soggetto delle sue disposizioni tanto il corso o valore ch' ella, per un punto d' intelligenza, e nell' interesse della Finanza, ha attribuito alle monete, quanto l' altro che i bisogni del commercio e della Società loro hanno applicato (1).

(1) E fu in conseguenza di questi principii, i quali per esser veri non abbisognano d' una Legislazione che li sanzioni, che, come nota Giacomo Alemanni, i Giureconsulti antichi « *communiter* (concludebant) intrinsecam bonitatem monetae consistere in *solo cursu, valore seu aestimatione, quam moneta a pubblico habeat*; utpote quae formam, substantiam et esse ipsorum nummorum, sine quo valore nummus inexpendibilis sit, et, pubblica approbatione ramata, pecunia esse desinat, constituat. » *Consultation. jur. illustr. consult.* 8. De jure, valore, mutatione, reprobatione, solutione et pervarus speciebus monetae. —

III

Se non dovevasi attendere la legge siccome ingiusta, o come quella che non poteva comprendere nella sua intenzione casi da lei riprovati, avrebbe dovuto sembrare ufficio degli avversarj rivolgere il loro pensiero alla comune Giurisprudenza per attingere a quel fonte inesauribile di sapienza quelle definizioni e que' criterii che valuto avessero a far finita la lite.

Ma i nostri Contraddittori, poichè s' avvidero, che la Giurisprudenza comune avrebbe loro fatto un giuoco sgraziato, ne schivarono bellamente la tenzone, facendo piuttosto sembiante di rammaricarsi per una Giurisprudenza che mai non intese i teoremi speculativi della moderna scienza economica, e solo seppe far tesoro delle opinioni erronee di Economisti che possono ora considerarsi smonetati.

E così ero scioccamente inflitto il più pazzo vitupero che mai ad una delle più belle glorie che vanti l' Italia, quella di avere avuta la prima un corpo di sapienza civile, che fu in ogni tempo la meraviglia e l' invidia delle Nazioni straniere.

E quell' Italia che stese sì vasto il campo del suo commercio; che per la prima coordinò e mise od effetto le idee del cambio e del

valore; che quelle idee mandò accettare alle altre Nazioni, che ben dovettero non rifiutarvisi: quando ciò fece, e non poteva farlo che coll' ajuto de' suoi Giureconsulti, non sapeva che si facesse; e quegli uomini di legge che la guidarono alle commerciali conquiste erano uomini grossolani, di breve mente e inetti a sublimarsi alle teorie dei moderni Economisti.

« O nostra mente cupida e superba! »

Ma giovi supporre, che non sia che un ingegnoso artifizio il passarsi che taluni fanno della legge e della Giurisprudenza, per appellare alla Scienza Economica. Perochè, se fosse diversamente, noi ci crederemmo in diritto di chiedere ai nostri avversarii, se questa Scienza dell'Economia Sociale abbia raggiunta pure a' di nostri quella infallibilità di principii e quella esattezza di pratiche applicazioni, che le meritino il nome di *Scienza*, e le diano il diritto di levarsi arbitra e sovrana a risolvere le giuridiche vertenze.

Noi siamo ben lontani dal disconoscere l'alta importanza dello studio dei fatti economici, e l' influenza ch' esso sarà per esercitare nelle Legislazioni avvenire. Ma del resto ci sarà ben lecito il porre in dubbio e l' infallibilità dei principii posti da questa scienza e l' esattezza delle sue applicazioni, finchè ci sia dato di leggere negli stessi suoi più rinomati cultori,

che perfino la sua definizione è tuttavolta una quistione delle più controvverse della scienza, e che il posto ch' ella deve occupare nel dominio delle scienze sociali è ancora soggetto di dubbio e di contestazione per gli economisti, e nulla sembra annunziare una decisione vicina ed universalmente adottata (1).

Laonde, quand' anche sembrasse a noi, che gli Economisti pronunziassero il vero in una determinata materia: il sapere poi quanta discordia regni fra di loro in tantissime altre, e segnatamente nelle più importanti e fondamentali della Scienza, dovrebbe arrestare il giurisperita dal darle la preferenza nel merito di risolvere le quistioni forensi, soprattutto colà dove non mancano elementi a risolverle e nella legge e nella Giurisprudenza.

Che se poi in quello stesso in che si vogliono

(1) « Sa définition est encore une des questions les plus controversées de la science.... La place qu' elle doit occuper dans le domaine des sciences sociales est encore un sujet de doute et de contestation pour les économistes, et rien ne paraît annoncer une décision prochaine et universellement adoptée. » Rossi, Cours d' Écon. Politiq. deuxième leçon.

« L' economia politica ad onta dell' ardore col quale venne studiata negli ultimi tempi, e delle cooperazioni di potenti ingegni, *per consentimento dei più dotti, trovasi ancora nell' infanzia.* » Albini, Saggio Analitico sul Diritto e sulla Scienza ed Istruzione Politico - Legale, lib. II.° cap. VI §. 42.

pienamente d' accordo gli economisti, essi nol fossero, qual conto ne dovrebbe esser fatto dagli uomini saggi? Rispettare ed onorare gli sforzi di vigorosi ingegni che sono in cerca della verità: ma attendere che l' abbiano raggiunta, e siansi pienamente su di essa accordati prima di attribuire ad essi il diritto di supplantare co' loro pronunziati altre dottrine, le quali quando non avessero nulla di meglio, avrebbero sempre a loro testimonianza la ragione dei secoli.

E che in effetto gli Economisti non la pensino tutti d' una maniera anche a rispetto delle alterazioni nel valore delle merci in conseguenza delle alterazioni nel valore della moneta, non può essere ignorato se non da chi non li abbia anche solo leggermente consultati.

Che anzi, queglino stessi i quali pretendono, che alle alterazioni nel valore della moneta *dovrebbero* seguire *istantanee* proporzionate alterazioni nei prezzi delle merci, ammettono poi con una schiettezza che fa loro onore, che *praticamente* quelle alterazioni o non avvengono, od avvengono solo lentamente e di grado in grado (1).

(1) **O non avvengono:** « Noi vediamo, che alzandosi il prezzo estrinseco della Monete, sa il mondo da se stesso rifarsi con accrescere il prezzo delle merci e de' commestibili. *Dovrebbe accadere a proporzione lo stesso nell' abbassa-*

Altri poi considerando, che questo equilibrio di valori dovrebbe avere la sua *ragion necessaria* nell' essere uno dei *termini* permutabili la *misura* del valore dell' altro; e posto che questo onore spettar dovesse alla moneta come quella che sembra meno soggetta alle cause generali dell' oscillamento dei valori: questi, dico, dopo reiterate osservazioni non poterono persuadersi, che quella necessaria ragione vi sia, ed hanno senz' ambagi dovuto conchiudere, la moneta non essere punto la misura *esatta* del valore *nemmeno per approssimazione*; essere

mento del valore estrinseco d' esse monete, e pure io ho veduto che, avvezzo il popolo a vendere caro assaissime specie di Commestibili allorchè le monete godevano un corso eccessivo, anche dopo la Riduzione e riforma d' esse, ha saputo continuare nel possesso del preso costume, e s' è steso un tale abuso anche ad alcune merci; benchè tutto dovesse calare di prezzo. » Muratori, Della Pubbl. Felicità ecc.: Cap, XXIV, in fine — Ove, al proposito nostro è ben da esclamare col Richeri sopracitato: non decet, adictum Principis (e per noi *il fatto del popolo*), quod caeteris negotiatoribus non nocet, *soli creditori nocere!* —

Od avvengono *solo lentamente e di grado in grado*, « Fatto un alzamento, *non subito* variano i prezzi delle merci per addattarsi alle nuove misure, *ma lentamente e di grado in grado*, tale essendo, secondo di sopra ho detto, la disposizione delle menti umane » Galiani, Della Moneta, lib. III.° cap 3°

« Ciò apparirà evidente, se si consideri, che le alterazioni nella quantità del danaro, o dall' uno o dall' altro lato, *non producono tosto* proporzionate alterazioni nei prezzi delle mercanzie » Hume, Saggi sul Commercio, Sagg. III.°

omai evidente che la moneta non può essere presa come misura del valore (1).

Ed era poi in conseguenza dei risultamenti di queste pratiche osservazioni, che lo stesso Galiani fino da' suoi tempi scriveva: *Restituendo lo stesso peso di metallo non si mantiene sempre l' egualità che è l' anima dei contratti* (2).

Se non che si vorrà insistere dicendo, che tardi o tosto questo equilibrio dei valori della moneta e della merce si farà!

Ripeto: se la diminuzione del valore della moneta non è motivo *sufficiente* a modificare il valore delle merci almeno adequatamente (*Rossi, loc. cit.*), quest' equilibrio o non si farà o si farà solo in una *non determinabile* proporzione. Ma sia che si faccia. E infrattanto

(1) « La monnaie n' est donc pas la mesure exacte de la valeur, *pas même approximativement*. Le prix des marchandises augmente ici de 30 pour 100, ailleurs de 40 pour 100; tandis que le prix du blé, à Paris, a été presque stationnaire. *On ne peut arriver à aucune conclusion certaine* si on ne tient compte que de ces seules données..... Quoi qu' il en soit, *il est désormais évident pour nous que la monnaie ne peut être prise comme mesure de la valeur* » Rossi, Cours d' Écon. Politiq. dixième leçon.

(2) « Il più degli scrittori si lasciano condurre a dire d' esser conforme alla naturale giustizia la restituzione dello stesso peso, nè esser tenuti i sudditi ad imitare il principe o ad obbedirgli. *Ma se essi credono che colla restituzione dello stesso peso di metallo si sostenga sempre quell' egualità, che è l' anima dei contratti, s' ingannano!* » Galiani, Della Moneta, lib. V. cap. III.

che il principio economico sortirà il suo pieno effetto, il creditore dovrà fare le spese al suo debitore? E se, prima che si ottenga questa diminuzione nei prezzi delle merci *per cagion* della diminuzione nel valore della moneta, sopravverranno altre cause che consiglino a rincarire la merce; ci sapranno dire i nostri avversarii, quale sarebbe stato il momento in cui si avrebbe avuto la diminuzione del valore nelle merci *rispondente* alla diminuzione nel valore della moneta, per soggiungere, che di lì in poi la riduzione di un 11 $\%$ era inevitabile?

E principii, che travolgerebbero la società in incertezze più spiacevoli assai che non la stessa persuasione di dover pagare in effettivo quanto si ebbe in abusivo, potranno essere principii legittimi, razionali e degni d'una Giurisprudenza, che dev' essere positiva quanto è positivo l' interesse degli uomini?

Del rimanente, che raziocinio fanno i nostri avversarj? Eccolo: *Diminuito il valore delle monete diminuisce del pari proporzionalmente il valore delle merci;* **dunque** *il creditore è tenuto ad una adeguata riduzione del proprio credito.*

A parte la verità della 1ª proposizione di questo entimema, che vedemmo quanto possa esser vera, mi scusino gli onorevoli avversarj,

ma io non so vedere il legame della *premessa* colla *conseguenza*.

S' egli è vero, che le obbligazioni *civili* prendono *esclusivamente* origine dalla volontà del Legislatore, o da un atto privato che la legge sanzioni, o da un fatto lesivo di cui la legge stessa determini le conseguenze (1); s' egli è vero tutto questo, l' entimema propostoci dovrebbe subaudire una premessa generale che lo riconducesse alla forma di sillogismo, e la quale inchiudesse o il fatto della volontà, almeno presunta, dei contraenti, o la sanzion della legge, l' uno e l' altro generatori della conseguenza (2).

(1) Agresti, Opuscoli, Opusc. III. Rapporto tra i diritti e le Obbligazioni con le Regole interpretative ecc.

(2) Non so se a me, come ad altri, sarà fatto rimprovero di parteggiare *per le esercitazioni sillogistiche delle scuole dei Reverendi*. Per ciò che mi riguarda, non avendo appartenuto mai a quelle scuole, dirò in precedenza di pregiare assaissimo queste forme per gli elogi che ne dovettero fare eminenti ingegni, non sempre devoti ai *Reverendi*, e pei felici risultamenti che la loro pratica ottiene nella investigazione del vero. Per chi avesse d' uopo pertanto di modificare le proprie opinioni in proposito, sottopongo quello che della forma sillogistica ne dice il Cousin *Hist. de la Philosoph. leç. VI.*

« Il Sillogismo legittimo suppone un' alta coltura sull' animo, e questa egli attesta insieme ed accresce. E nel vero, « non è possibile che *la verace forma del pensiere* non influisca sul pensiere medesimo, e che la decomposizion « del ragionamento nei tre termini essenziali che lo com-

Ma quando mai ha voluta la legge che il creditare, potendo colla somma numerica che gli venisse restituita acquistare maggior quantità d' oggetti commerciabili che non ne avrebbe acquistato colla somma stessa al tempo del contratto, non debba pretendere maggior somma di quella che gli basti *ora* agli acquisti d' *una volta*?

E parimente, chi potrebbe assicurare che il *rapporto* che può avere il valor della moneta col valor della merce sia mai passato per la mente dei contraenti? Che anzi, vi è ben da supporre il contrario.

E di vero; se nel caso di diminuzione nei rispettivi valori della moneta e della merce si pretenda che il creditore abbia inteso di *obbligarsi* a diminuire in proporzione la somma numerica da lui avuta in credito, dovrebbe anche ammettersi nel creditore medesimo un' intenzione affatto contraria, quando que' valori invece di diminuire si fossero aumentati sui

« pongono, non renda più distinta e più sicura la percezione « dei rapporti di convenienza o di discrepanza che li uni« scono o li separano. Poste a fronte l' una dell' altra, la « maggiore, la minore, la conseguenza, manifestano da se « stesse le loro vere attenenze; e la sola forza di loro enu« merazione precisa e della loro disposizina regolare si op« *pone all' intrusione di rapporti chimerici, e dissipa agevol*« *mente i fantasmi onde l' imaginazione riempie gl' intervalli* « *del ragionamento* »

precedenti. Eppure in tal caso nessun debitore si credette mai in obbligo d' interpretare così la volontà del suo creditore; niuno Avvocato per certo ovrà mai consigliato il suo cliente a così interpretarla, e dicasi pure, nemmeno il creditore avrà pensato mai di avere avuta quell' intenzione. La *somma numerica* adunque era il solo subbietto e il solo termine insieme della volontà dei contraenti. Eppure, io ripiglio, in questo secondo caso è manifesto, che il creditore, giusta il preteso rapporto della moneta colla merce, con la somma restituitagli *non* avrebbe potuto acquistarsi quanto avrebbe potuto colla stessa somma al tempo del contratto (1).

(1) Ho credito di 106 *abusivi*: diedi 100 effettivi. La moneta fa un successivo aumento di 6 °/₀; quei 100 effettivi che diedi in mutuo rappresenteranno perciò 112 abusivi. La merce, dicono i nostri avversarii, pel successivo aumento fatto dalla moneta, aumenta essa pure di un 6 °/₀. Ebbene; scade il mio credito: che mi porta il debitore? Forse i miei 100 *effettivi* che rappresenterebbero 112 abusivi, i quali mi sarebbero appunto necessarii all' acquisto di tanta merce quanta ne avrei acquistata col 100 prima dell' ulteriore aumento della moneta? Niente affatto: esso mi porterà tanta moneta effettiva, che in abusivo mi dia 100 *somma numerica convenuta*, ma colla quale *non* potrò fare *ora* quegli acquisti che avrei fatto una volta. E così, avendogli io dati 100 effettivi non riavrò che 94 ed una frazione, e verrà applicata la legge, o il principio che l' aumento nel valore della moneta è a vantaggio del debitore. E non dovrà essere a suo danno la diminuzione?

Nè finalmente si vorrà dire che la diminuzione nel valore della moneta sia un fatto *lesivo* proveniente dal creditore, che lo sottoponga perciò a conseguenze penali determinate dalla legge.

Se pertanto dicemmo superiormente che non sarebbe decoroso per un Giurisperito o Magistrato preferire alla legge ed alla Giurisprudenza l' Economia nel risolvere le quistioni del fòro; adesso ci crediamo autorizzati a dire che nè il Giurisperito, nè il Magistrato in soggetta materia ciò potrebbero. Quello che la legge o l'accordo non attribuisce, non deve attribuirsi. Senza che valga in contrario un mal compreso sentimento di *equità*, che non trarrebbe del resto la sua inspirazione che dà un fatto o *non vero* od *incerto*, quello appunto delle vicendevoli proporzionate alterazioni dei valori della moneta e della merce.

Incombe al giurisprudente distinguere gli obblighi che potesse mai imporre in data occasione la morale dagli obblighi *legali* de' quali soltanto è giudice il Magistrato. Perocchè « in « qualunque società bene costituita, onde poter « regolare i loro interessi, debbono avere i « privati una norma costante, e questo van- « taggio incalcolabile lo presentano unicamente « sanzioni certe di legge. »

« Le opinioni del meglio possibile, effettivo « o imaginario, diversificano all' infinito, secondo

340

« lo stato de' lumi di ciascuno; e sopra tutto
« non è mai possibile conoscerle anticipatamente
« per potervisi conformare; d' onde di necessità
« la poca o niuna corrispondenza degli atti
« privati tra il modo in cui gl' interessi li for-
« mino, e la loro esecuzione posteriore innan-
« zi ai tribunali. »

« Altronde ordinariamente gl' interpreti hanno
« vedute più circoscritte. Il legislatore dall'alto
« della sua sede ha i mezzi di procurarsi una
« più vasta conoscenza de' bisogni sociali, e
« può meglio calcolare i modi onde provve-
« dervi. »

« Quindi avviene che spesso la misura *che*
« *sembra ingiusta a chi ne giudica in talun*
« *caso particolare e con lumi meno estesi, è*
« *in realtà la più utile ne' suoi risultamenti*
« *generali.* »

« In fine, una giurisprudenza formata dagli
« elementi discordi di opinioni individuali, ci
« ricondurrebbe a tutti que' mali che la sola
« legge ha riparati, all' ondeggiamento, alla niu-
« na consistenza de' dritti, *ed a quell' arbitrio*
« *pernicioso che si maschera così spesso sotto*
« *i colori benigni della equità naturale e di*
« *una giustizia immaginaria* (1). »

(1) Agresti, Opuscoli, Opusc. II°.

IV.

Altri poi fanno della presente quistione un semplice quesito di volontà ne' contraenti da risolversi mediante l' esame del contesto delle speciali convenzioni intervenute fra di essi, astraendo dal fantasma, che il rapporto che può avere il valor della moneta col valor della merce sia passato mai per la mente de' contraenti stessi. Ma, ci dicono, posta così la tesi, torno inutile volerne giudicare *a priori*, non conoscendosi la varietà delle convenzioni potute intercedere tra mutuante e mutuatario: sfuggire perciò la quistione medesima ad ogni indagine specolativa.

Dobbiamo riconoscere nelle vedute di quelli che ci parlano in simil guisa un senso ossai più legale, un giudizio più netto e più puro che non nelle vedute degli altri.

E noi accettando la discussione anche sopra questo terreno, nell' ammettere la giustezza della prima asserzione, non possiamo convenire poi nel ritenere che la quistione, come è posta da questi che non vorremo chiamare del tutto nostri ovversarii, sia insolubile *a priori* e non possa essere assoggettata a specolative ricerche.

O vado errato, o possono figurarsi tre ipotesi, le quali comprendano sotto di sè, se non tutte

le convenzioni potute fare in ordine alla restituzione d' una somma mutuata, certo poi il maggior numero e le più probabili di esse.

Il che posto, potremo anche indagare quali possano essere i relativi effetti di quelle diverse convenzioni, affine di non lasciare pur da questo lato cui interessi nell' incertezza sempre angosciosa, sempre funesta del proprio dritto. E già fin d' ora parmi di poter asserire, che le conseguenze che saranno dedotte da quelle ipotesi non ci condurranno punto ad abbracciare il sistemo degli avversarj.

E vaglia il vero: in ordine alla restituzione della somma mutuata i contraenti,

a) o previdero il caso che fosse venuto meno qualsiasi corso delle monete *creato dalla piazza*, e vi provvidero con una special convenzione;

b) o non solo non vi provviddero, ma neanche pattuirono del modo della restituzione;

c) o infine, si stettero contenti a dichiarare, che la somma sarebbe restituita al corso *abusivo* o *plateale* che le monete avrebbero nel tempo della restituzione.

E nella prima ipotesi dovettero provvedere al caso della mancanza di qualsiasi corso *di piazza* col dire, o 1) che, *non ostante la scomparizione del corso plateale od abusivo, le monete sarebbero restituite e rispettivamente accettate con quell' alzamento sul valore legale*

che ottenevano al tempo del contratto (1), ovvero 2) *che la somma numerica mutuata sarebbe restituita nella sua integrità con monete ragguagliate al corso legale o delle pubbliche tariffe.* In ambedue queste supposizioni dicesi che i contraenti sono tenuti di stare al patto: lo dicono tutti e lo dico anch' io, poichè quivi non è punto quistione di volontà *essendo ella chiarissima*, e d' altra parte nulla presenta che possa contraddire alla legge (2), se anzi non vi è pienamente conforme.

(1) Si può per altro dubitare di rinvenire una sola convenzione in questo senso!

(2) Ciò è vero nel nostro sistema; non così in quello degli avversarii che astraggono dai principii che informano la patria legge. E in vero, se è di assoluta giustizia, com' essi pretendono, che scomparso il corso abusivo delle monete, la somma numerica da restituire debba essere dal creditore ridotta di un 11 %, sarà per converso onninamente ingiusto quel patto pel quale il creditore assicuri in vece per quella eventualità il vantaggio di un 11 % a se stesso. Dove più l' eguaglianza fra i contraenti tanto caldeggiata dagli stessi nostri oppositori? Dove il correspettivo pel debitore di quel vantaggio?

Nè varrà che ci dicano, essere quello un patto *aleatorio*, ed averlo potuto lecitamente stipulare le Parti. Poichè, s' egli è vero che anche l' aleatorio debbe avere un correspettivo, e che questo deve consistere nel rimettere *tanto da una parte quanto dall' altra* il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto (artic. 1145, C. C.), è altresì vero che, nel patto in discorso, la probabilità del guadagno è invece tutta sola del creditore, non guadagnando mai nulla il debitore anche quando il patto non dovesse pel mancato evento favorire il creditore!

So si prenda la seconda ipotesi, o può ricavarsi dal contesto della convenzione che le Parti intesero doversi fare la restituzione in abusivo, e questa volontà presunta verrebbe classificata nella terza ipotesi di cui parleremo in appresso: ovvero nulla si può scorgere dalla convenzione, che somministri un indizio sicuro della intenzione de' contraenti in ordine alla detta restituzione della somma mutuata; e allora, quali elementi potremmo avere per interpretare la loro volontà? Qui pure non avremmo una quistione di volontà appunto perchè qualsiasi volontà non si scorge. E quindi è troppo manifesto doversi intendere, che le parti vollero lasciare alla legge il determinare le conseguenze del loro silenzio; giacchè agli avvenimenti futuri nell' ordine civile o provvede la convenzion degli uomini, o provvede la legge (1).

Resterebbe adunque la sola terza ipotesi, la più avverata ne' casi pratici tanto solo che si consideri aver essa promosso i gravi dubbj

(1) E notisi, che la legge stabilisce i suoi provvedimenti partendo sempre da quello che il Legislatore pensa avrebbero le parti convenuto se fossero state più previdenti, od avrebbero dovuto per giustizia convenire. Opportunamente l' Agresti « La legge può interpretare un accordo, e mettere « in veduta i diritti che ne sorgono; ma non può, senza « contraddire a se stessa, fissare di suo mero arbitrio simili « diritti..... Quindi è che io non riguardo simili leggi altri« mente, se non come regole interpretative della volontà « de' particolari. » Opuscoli, Opus. I. §. IV. N.° 31.

che stiamo svolgendo, quella che *sola* presenta una quistione di volontà, e che è però degna di fermare alquanto l' ottenzione del giureconsulto.

Ed è pertonto a proposito di questa che ci vien mossa l' obbiezione seguente.

— Se Tizio ha prese a prestito lire 100. abusive, ed ha convenuto col mutuante che sarebbene fatta restituzione *in abusivo*, venuto meno questo corso, non vien meno però quella parola per la quale troppo chiaro si manifesta, che le Parti non intesero nè di fare, nè di ricevere rispettivamente la restituzione della somma se non con monete calcolate od un valore *superiore al tariffale*, et quidem a quel valor superiore che le monete ottenevano al tempo del contratto, od onche il giorno prima del mancato corso abusivo. —

Rispondo; se vuolsi che le parole *abusivo* o *plateale* subaudiscano la volontà ne' contraenti di soddisfare e rispettivamente accettare *anche in oggi* la somma mutuata con monete o quell' alzamento che godevano o ol tempo del contratto, o il giorno prima del mancato corso abusivo, non si vorrà del pari disconoscere l'importanzo cho dalla stessa intenzione delle parti torrebbero seco anche le altre parole *al corso*, che a quelle prime o si trovano nella convenzione congiunte, o debbono assolutamente sottointendersi. Ora, chi

potrebbe dire che il pagarsi e ritirarsi una moneta a valore alterato *solo fra due contraenti* costituisca mai *un corso* alla moneta stessa? Evidentemente le Parti intesero d'un corso *pubblicamente* praticato.

Inoltre; le Parti convennero la restituzione delle 100 lire *in abusivo*. Scomparso il corso al quale esse alludevano, e quelle parole non incontrando più presso il pubblico l'applicazione pratica intesa dalle parti stesse, naeque il dubbio, se nullameno *per quelle parole medesime* fossero tenute le parti a proseguire per solo proprio conto una pratica che il pubblico aveva abbandonata. Quelle parole adunque costituirono e costituiscono tuttavolta lo stato della quistione che tanto agita gli animi. Potremo noi assumerle come elemento di soluzione del dubbio stesso, senza cadere in una manifesta *petizion di principio?*

Il che però sia detto solo in via *pregiudiziale*. Direttamente poi argomentando, noi osserviamo.

Quando la convenzione delle Parti si basa sopra di un fatto soggetto a mutazioni ed anche a venir meno, i contraenti debbono implicitamente aver inteso, che in tanto sussisterà la convenzione in quanto il fatto che ne è la materia non sarà mancato. *Obligatio, quamvis initio recte costituta, extinguitur si inciderit in*

eum casum a quo incipere non poterat (l. 140. § 2 D. de V. O.). E s'egli è vero che *un corso* delle monete non verrà mai meno (genus numquam perit), è vero altresì che può venir meno uno *special* corso delle monete stesse. Ora, poichè non può essere restituita una somma di denaro senza che nella stessa intenzion delle Parti le monete costituenti la somma siano valutate *ad un corso*, è pur duopo il supporre, che le Parti, non avendo provveduto alla contingenza della scomparizione del corso *speciale* contemplato, abbiano inteso che le monete sarebbero valutate all'atto del pagamento da quel corso che si sarebbe messo nel luogo dello scomparso. E poichè scomparendo *qualsiasi corso speciale della piazza* non altro può rimanere a farne le veci che quel corso che non viene mai meno, quello cioè del Legislatore, è pur giocoforza ritenere che sia conseguente alla presunta volontà degli stessi contraenti, che a questo corso oppunto fossero misurate le monete che sarebbero cadute in restituzione.

Per guisa, che la volontà giuridicamente presunta di quelle Parti, le quali o non si curarono di prevedere l'evenienza del cessar dell'*abusivo*, o questa preveduta, non vollero poi ad essa provvedere, s'incontra a meraviglia col *positivo operato* di que' tantissimi che penetrando un po' più nell'avvenire, e meglio

sperimentati delle umane sorti, vollero e seppero francarsi con patto speciale da quello spirito cavilloso che sacrifica al suo genio le manifestazioni anco più certe del pensiero del Legislatore.

Chiunque difatto abbia cognizione delle contrattazioni civili di cui parliamo può essere sfidato a rinvenire due soli contraenti, i quali, preveduto il cessare del corso *abusivo*, ed avendo voluto a quello provvedere non siansi pienamente accordati a pattuire in tal caso il pagamento della *somma numerica* mutuata con valute al corso delle pubbliche tariffe.

Sappiamo, che ad ottenere certezza *metafisica* di quello che avrebbero praticato due individui in una dato ipotesi, non vale il dedurla dal *fatto*, sia pur esso costante e senza eccezione, di tutti quelli che nella medesima contingenza si ritrovarono.

Ma non è della certezza metafisica che deve andare in traccia il Magistrato. S' egli pretendesse convincersi *sempre* a questa stregua, potrebbe fin d' ora lasciare il suo posto; appena essendo che nel vario avvicendarsi de' nostri giudizj si abbia a ragione del come ci persuademmo la certezza che da' filosofi vien detta *morale*, desunta cioè dal *costume* e dalla consuetudine degli uomini, *ex eo quod plerumque fit* (articolo 1215 C. C.).

E la convinzione che può essere indotta nell' animo del Magistrato dall' osservazione dei fatti di consuetudine, sarà poi tanto più profonda quando non si avrà solo che gli uomini, postisi in quella contingenza, operarono d' *ordinario* in una determinata maniera, ma che *sempre* e costantemente così operarono come appunto nel caso nostro.

E se si rifletta di più, che nel prestito quegli che può dettare la legge è a preferenza il mutuante ricercato di somma da chi *ne abbisogna*, appena potrà dubitarsi, che quand' egli avesse potuto credere che sarebbe caduta in disputa la disposizione chiarissima della legge, ed avesse perciò voluto evitare per proprio conto le conseguenze d' una possibile controversia, non avesse in ciò fare seguito appieno l' esempio degli altri più di lui avveduti, e non avesse fermata convenzione in tutto uguale a quella legge medesima, alla quale invece abbandonava confidente il proprio dritto.

Del resto, nella presente controvversia avvi un punto che sembra onninamente dimenticato dagli avversarj, quando l' averlo presente al pensiero e il farne capo precipuo di considerazione, più che un vantaggio supremo a conseguire la verità in soggetta materia, sarebbe un imprescrivibile dovere.

Egli è indubitato, che qualunque mutuante

e mutuatario conviene o d'una somma costituita *dal valore attribuito* alle monete senza riguardo a *specie* od almeno a *certo numero* di specie; o d'una somma costituita invece da una *determinata quantità* di monete *speciali* senza riguardo veruno al valore che sia ad esse per avventura attribuito.

Che anzi, non potrebbero convenire in altra che in una delle dette due maniere. E il legislatore che il vide, mosse appunto le sue disposizioni *solo* da que' due supposti, rispetto al primo coll' articolo 1724, rispetto al secondo col successivo articolo 1725.

Ora, egli è d' una certezza irrepugnabile, che in quella guisa che da cause affatto diverse nascer debbono effetti pure fra loro diversi; così da convenzioni che sostanzialmente si distinguano l' una dall' altra debbono pure ottenersi effetti fra loro affatto distinti.

Se pertanto il giurisperito nel dedurre dalla prima di quelle convenzioni le conseguenze che gli parvero da essa legittimamente discendere, s' avvedesse ch' elleno si confondono colle conseguenze vere e *proprie* della seconda; conchiuder dovrebbe senza dubbio, che qualche elemento allucinatore s' intromise nel suo intelletto per deviarlo dal giusto cammino, e ritornerebbe sulla catena de' suoi raziocinii purgandola delle antilogie occorse, qualora gli

stesse fitto nell' animo d' impossessarsi della verità e di non altro che della verità.

Ciò non fecero i nostri avversarj, e noi siamo ben lontani dal volere attribuire tale abbandono delle norme direttive dell' umano discorso a manco di desiderio in essi di cogliere la verità. Ma il fatto ci sembra innegabile, e lo dimostra quello che siamo per dire.

Quale sarebbe la conseguenza d' una convenzione per la quale taluno fosse astretto a restituire una pattuita *quantità* di monete *speciali*, quando tornasse impossibile a costui offrire in pagamento quelle specie?

La legge, la giurisprudenza e lo stesso buon senso ne rispondono, che qualora le monete o non si possano ritrovare, o siano messe fuori di corso, basta rendere in moneta spendibile e buona il quanto valgono o varrebbero *intrinsecamente* quelle specie al tempo del pagamento (artic. 1725, alin. 2.° Richeri § 924, loc. cit. Decis. del Sup. Cons. *Bellentani* coo *Zoboli*, 30 Agosto 1794.).

Ora, nella ben diversa ipotesi di un debitore che abbia promessa la restituzione d'una somma numerica costituita *dal valore attribuito* alle monete al di là di quello stabilito dalla legge, che altro pretendono gli avversarj, scomparso che sia quel corso eccedente, se non che sia restituito dal debitore appunto l' *equivalente alla*

bontà intrinseca delle monete avute a prestito?

Deducono adunque essi ad evidenza due conseguenze *simili* da due fatti onninamente *dissimili*. In questa deduzione non può non celarsi pertanto un gravissimo trascorso di raziocinio (1), che non può passare isculsato se non la mercè d' una franca e leale riprovazione della conseguenzo errota.

Quando i nostri avversarj ovessero nondimeno voluto far uso dell' *analogia*, argomento pericoloso! e fosse loro sembrato di poter assimilore lo scomparire d' una *special moneta* allo scomporire d' uno *special corso* dol commercio; (quosi riguordondo l' *abusivo*, non come un ampliozione quoi era del valore attribuito dalla leggo ad una monoto *reale, corrente*, ma piuttosto come costituente esso stesso una moneta *imaginaria* e *fantastica*); nel dedurre, che, l' una e l' oltro scomparsi, doveasene rendere l' equivalente alla rispettiva bontà intrinseca, avrebbero dovuto poi avvertire che questo rispettiva bontà intrinseco, ero tanto diversa l' una

(1) « .... la regola generale per conoscere i sofismi è di vadere se sia più o *diversamente* nello sviluppo, che non è, o da quello che è nell' idea chiara d' onde si fa lo sviluppo. Se dall' idea del triangolo conchiudo cose che si avrebbero a conchiudere dall' idea del cerchio, e da quella della luna cose che si possono conchiuder solo dall' idea di un sole, *è un sofisma, un paralogismo.* » Genovesi, Logica per i Giovanetti, lib. IV. §. XXII.

dall'altra, quanto è diverso il *reale* dall' *ideale*, tra cui non dàssi illazione di sorta.

E in verità; se parlisi di una specie *che ha numisma proprium*, la sua bontà intrinseca od è il titolo della moneta, od il valore pel quale è segnata, o quello pel quale è dessa reperibile. Ma se parlisi di una specie che *non abbia proprium numisma*, il suo valore intrinseco in quanto *specie ideale* non può essere che un *valore ideale*, quello cioè ad essa attribuito dalla opinion degli uomini. E se la sua bontà intrinseca o valor ideale era rappresentato dal rapporto di 1 a 112, nel renderne ora l' *equivalente* farà mestieri soddisfarlo con tanta moneta al corso *attuale* (1), che spendendola equivalga oggi a 112.

A raccogliere pertanto il pensiero di quest'ultimo capo, noi diremo, ch' egli è verissimo che il valor *nominale* del metallo monetato dovrebb' essere in generale in rapporto col peso e col titolo del metallo fino che entra nella moneta; ma che non essendovi (e può ben esservi di ciò ragione, come vedemmo), e

(1) « . . . . aut vero debitoris obligatio consistit in moneta generica, imaginaria, et fantastica cujus proprium numisma realiter non existit, et tunc, sive mutatio contingat in valore extrinseco, sive in bonitate intrinseca (nummorum solvendorum), semper et ubique solvi poterit de quaibet moneta *juxta illius existimationem de tempore solutionis* » Cob. de Mon. quaest 8. n. 7.

considerandosi dall' universale la moneta *più come un segno o veicolo di valore*, che come avente valore in se stessa, s' intende sempre dalle Parti (in difetto di espressioni che facciano fede del contrario) che il prestito di denaro non abbia per obbietto che la somma numerica portata dal contratto, e *costituita dal solo valore alle monete attribuito* (1): somma che deve quindi essere soddisfatta dal debitore nella sua integrità con monete al corso del tempo in cui è seguita la restituzione, se non vogliasi o non curare o travisare la volontà de' contraenti, che nella determinazione dei diritti e degli obblighi loro scambievoli è la guida più sicura di arrivare al possesso della verità.

Rifacendoci ora sul cammino percorso e riepilogando quello che per noi si venne sin qui dicendo, appar manifesto che agli argomenti *fino ad ora* oppostici dagli avversarii possono contrapporsi le seguenti proposizioni sufficientemente provate.

1.ª Sono giuste, conformi cioè alla retta ra-

(1) « ...... la regola unica d' interpretazione delle leggi e degli accordi, *sta nella ricerca esatta dell' oggetto che il legislatore o i particolari si hanno proposto ne' loro atti rispettivi.* » Agnelli, Opuscoli, Opusc. I. Saggio sulle leggi civili.

ginne, le disposizioni dell' articolo 1724 del vigente Codice Civile.

2.ª Il suo spirito, se non anco le sue parole, abbraccia pure l' aumento e la diminuzione del *corso abusivo* delle monete in quanto è desso un fatto *sociale*, legittimo nella sua origine, o *di cui almeno non può dimostrarsi l' illegittimità*, e quindi un fatto *soggetto di diritto:*

3.ª Come fatto soggetto di diritto, il corso delle monete *ex opinione hominum*, od abusivo, fu preso in considerazione eziandio dalla civile comune Giurisprudenza, la quale sanzionò per *parità di ragione* a suo riguardo quelle stesse regole che avea stabilite pel valore attribuito alle monete dalla *pubblica autorità*. E ciò potè benissimo far ella, e possiamo fare anche noi, senza contraddire perciò alla Scienza Economica i cui pronunziati sono ancora dubitativi, nè furono da verun Codice presi a norma delle proprie disposizioni in proposito, e senza offendere l' *equità* naturale che mai non dissente da quello che è dimostrato giusto:

4.ª Che la stessa volontà de' contraenti desunta da tutti que' mezzi che la ragione e la giurisprudenza possono suggerire in que' casi in cui la volontà degli uomini non siasi manifestata in ordine ad una contingenza che non previde e non avea obbligo di prevedere, ne

conduce a quelle conseguenze medesime, che la legge opinò dover dettare in que' casi nell' interesse de' contraenti stessi.

Se non che, pervenuti a questo punto, si vorrà dal lettore sapere, chi abbia adunque ragione; il debitore che pretenda la *riduzione* del suo debito, o il creditore che si ostini a voler mantenuta *integra* la somma numerica pattuita?

Alla quale categorica domanda, ci perdonino i nostri benevoli, ma non risponderemo punto nulla. Fedeli allo scopo che ci proponemmo in questa qualsiasi Disertazione, non vogliamo pronunziare una sentenza che ce ne svierebbe. Nostro fine, e lo dicemmo da principio, era soltanto quello di addimostrare, che non sono punto irrepugnabili le argomentazioni, che a conforto della loro opinione i sostenitori della *Riduzione* ci fecero *finqui* conoscere; confidiamo essere riusciti a dimostrorlo, e ci basta.

Non dubitiamo per oltro, che, passato essendo alcun tempo dall' operata riforma del valore delle monete, calmata alquanto l' agitazione de' commossi interessi, e deposta l' ostinatezza di voler sostenere ad ogni costo la propria opinione senza far grazia anche ad una sola parola in contrario; non dubitiamo, diccmmo, che queglino stessi, i quali nel primo impeto della lotta non lasciarono agio alla loro ragione

di offrirci argomenti più degni dell' ingegno che sappiamo trovarsi in essi non scarso, siano per darci oggi ragioni meglio provanti, e più consentanee al senso giuridico loro instillato da' buoni studi che fecero.

E noi che fummo indotti a scrivere queste osservazioni mano mano che ci vennero alla mente solo dal desiderio di conoscere la verità, noi saremmo ben lieti e contenti di aver data occasione che questa ci venisse pacificamente e lealmente dimostrata.

Se pertanto nella espettazione di un giudizio più autorevole che il nostro non sia ci asteniamo dal pronunziarci sulla domanda che i lettori saranno naturalmente portati a farci dopo la lettura di questo scritto; non vogliamo per altro defraudarli di quello che persone ben più competenti di noi ebbero altra volta a dire, non già accademicamente, ma sedendo in qualità di giudici, in controvversia non punto differente nella sostanza; e i leggitori, speriamo, terranno ciò ben più gradito, che qual si fosse nostro parere.

Dobbiamo pur noi la conoscenza di quel pronunziato ad un nostro Collega che ce lo communicava quando il materiale di questo scritto era già pronto. Ed avendo da quella conoscenza medesima preso maggior animo a far pubbliche queste Osservazioni, vedemmo che

non dovevamo dissociare quel giudicato dalla sorte che alle stesse nostre osservazioni sarebbe per toccare.

A ben intendere il quale premetteremo pertanto nella seguente Appendice la succinta narrazione dei fatti che ne fornirono l' occasione.

APPENDICE

La Dita **Solomon Moisè Pesaro** di Ferrara nel Settembre del 1804 venne in possesso di un Vaglia di firma della Dita **Dalbuono e Pironi,** tratto a favore de' Sigg. Blesich, o loro ordine, di lire 7739. 10 concepito in questi termini:

« Per li 17 del prossimo Decembre anno cor-
« rente (1804) – Pagheremo noi sottoscritti alli
« Sigg. Fratelli Blesich, o loro ordine S. P. – Lire
« settemila settecento trentanove e soldi dieci, ri-
« spetto a due terzi in valuta piccola Veneta d'ar-
« gento al corso di questa Piazza, ed un terzo rame,
« per importo di Sardelle ricevute di compita no-
« stra soddisfazione; al qual effetto per la manu-
« tenzione di ciò ci obblighiamo noi stessi, Eredi,
« beni presenti e futuri etiam in forma guaran-
« tigiata »

La lira intesa dalla Dita Dalbuono e Pironi e dalla piazza di Ferrara era la lira Veneta, senza contraddizione in questo della Dita Salomon Moisè Pesaro. Ma la Lira Veneta era un ideale, e quando a Ferrara si conveniva in Lira Veneta s' intendeva questa ragguagliata al Paolo Romano. Esistevano però nella Venezia e in Ferrara monete piccole certo numero delle quali costituiva la lira Veneta al ragguaglio datole nella piazza di Ferrara. E chiaro che il valore dato dalla piazza di Ferrara alla Lira ideale veneta e alle sue parti aliquote reali era un valore dell' opinione degli uomini, in una parola *abusivo*; e questo valore andava poi a formare per ogni Lira Veneta (14) quattordici soldi di Milano.

Per Decreto del Vice Presidente della Repubblica del 7 Novembre 1804 venne diminuito il valore *estrinseco* di tutto il metallo monetato in corso nella Piazza di Ferrara, e quindi anche quello delle parti aliquote costituenti la lira Veneta ideale, a segno che non rappresentassero più complessivamente che (12) dodici soldi milanesi.

Questa riduzione di valore fu anteriore alla scadenza del Vaglia notato di sopra.

Venuta la scadenza, la Dita Dalbuono e Pironi pretendeva di pagare alla Dita Moisè Pesaro il Vaglia si con le monete indicate nella obbligazione, ma soltanto nella quantità che sarebbe stata sufficiante a saldare il Vaglia *prima dello Riduzione* Governativa sulle parti della Lira ideale. Insomma, la Dita Dalbuono e Pironi pretendeva la *Riduzione* del suo debito; e non era una bagatella da disprezzare un 15 % circa.

La Dita Salomon Moisè Pesaro non condiscese a questa pretensione, e mosse lite alla Dita debitrice davanti alla **Camera Primaria di Commercio** di Ferrara.

Sostenne le parti della Dita attrice certo F. Pasetti Procuratore con molta aggiustatezza di vedute congiunta ad una appropriata e scelta erudizione.

In pendenza del giudicato piacque al suddetto Procuratore fare il quesito ai principali Negozianti della Piazza di Bologna per averne il loro parere. Questi in numero di (9) nove risposero essere *Sempronio* « obbligato a pagare le dette lire piccole venete in specie effettive, al corso ridotto « del sopradetto Decreto (7 Novembre 1804) ed « analoghe Tariffe pubblicate dalle Prefetture, *giacchè, oltrimenti facendo, verrebbe il Creditore a conseguire in giornata* ***tanta minor somma*** *del* « *di lui* ***vero*** Credito » Nelle quali ultime parole si ha la risposta che quei Negozianti darebbero ora ai nostri *Riducisti*, qualora si ostinassero a far differenza dalla diminuzione portata nel valore delle monete dalla *pubblica autorità* a quella portata dalla volontà del popolo.

Venuto il giorno posto dalla Camera di Commercio per la prolazione della Sentenza, fu profferita la seguente.

REPUBBLICA ITALIANA

La Camera Primaria di Commercio radunata in Sezione Ordinaria li 8 Marzo 1805, A. 4.

Nella Causa vertente ad istanza dalla Dita Salomon Moisè Pesaro, contro li Cittadini Pironi o Dalbuono.

In punto di pagamento di L. 5418 di Milano.

Premessa ecc.

Raccolti ecc.

Ad unanimità di Voti, ed in conformità del Voto pronunciato dal Cittadino Avvocato Bartelli Pro Assessore Legale ...

Considerando, che la Dita Dalbuono e Pironi è confessa debitrice d' un Voglia per L. 7730: 10: verso la Dita Salomon Moisè Pesaro, pagabile al corso della Piazza di Ferrara, rispetto a due terzi, in monata piccola vanata d' argento, ed un terzo di rame come dagli atti.

Considerando essere pacifico fra le Parti, che il pagamento si dovesse fare in Lire venete, con Moneta piccola d' argento, e rame per due terzi come costa dalla contestazione del Giudizio, e dalle confessioni rispettive in Processo.

Considerando che la lira piccola vanata è moneta ideale nella piazza di Ferrara, e che **per consuetudine** il di lei corso in Piazza è stato sempre ragguagliato in ragione di Paolo, come parte aliquota dello Scudo.

Considerando, che il valore della moneta immaginaria è sempre relativo, e dipendente dal valore del metallo monetato in corso, per opinione dei

più classici Scrittori, fra li quali il Galiani nella sua opera delle monete lib. 5, cap. 2.

Considerando, che tutto il valore del metallo monetato, che trovasi in corso nella Piazza di Ferrara, è stato alterato e ridotto con Decreto del Vice Presidente dei 7 Novembre 1804.

Considerando, che una tale riduzione e rispettiva alterazione del numerario è antecedente all' epoca del pagamento del Vaglia in questione.

Considerando, che l' alterazione e riduzione del numerario, al quale è sempre riferibile il valore della moneta immaginaria, *star deve* **a carico del debitore,** *come per costante pratica dei nostri Tribunali* asseriscono il Gobbio quest. 6, n. 7. de Monetis; Pigant. ad Stat. Ferr. rub. 132, n. 47.

Considerando, ecc.

Decreta

Non avuto riguardo al fatto deposito (1) la Dita Dalbuono e Pironi è **condannata** al pagamento a favore della Dita Salomon Mosè Pesaro, per la somma espressa nel Vaglia di L. 7739. 10 piccole venete d' argento ed un terzo di rame al **corso attuale** di questa Piazza, ed a norma delle veglianti Governative disposizioni, e Monetarie Tariffe.

Al qual effetto ecc.

A. Nagliati V. P.

V. Baruffaldi V. C.

(1) Di cui parla la Sentenza ne' successivi *Considerando*.

384

Dalla Dita condannata fu interposta appellazione al Tribunale Commerciale d'Appello del Dipartimento del Basso Po per doppio titolo di nullità e di merito.

Il Tribunale d'Appello con sua sentenza 2 Luglio 1803, dichiarati insussistenti i proposti gravami di nullità, decretò « *dover star ferma la sentenza* « *pronunciata dalla Camera Primaria di Commercio* « *in Ferrara* 8 *Marzo p. p.* N. 29, condannata la « Dita appellante nel Salario della presente Sen« tenza ecc. »

Fornari Presidente.

Mecenate Cancelliere.

Consimili Decreti furono poscia pronunziati dai Tribunali medesimi in ordine ad altro Vaglia di L. 9439. 15: 7, sul quale cadde la stessa quistione come ne accerta la stampa degli Atti e delle Sentenze nella Causa *Dita Salomon Moisè Pesaro* contro *Dita Dalbuono e Pironi*, eseguita in Ferrara nel 1805 *presso i Socj Bianchi e Negri* stampatori del Seminario.